



Seduta del

20 ottobre 2025

Comunicato il

21 ottobre 2025

Protocollo n.

743/2025

Interpellanza di frazione UDC

concernente gli effetti del previsto accordo quadro con l'UE sui programmi di promozione cantonali (primo firmatario Koch)

Risposta del Governo

La normativa sugli aiuti di Stato dell'Unione europea (UE) mira principalmente a evitare le distorsioni indesiderate della concorrenza e a garantire pari condizioni a tutti i partecipanti al mercato interno dell'UE (cosiddetto level playing field). Nell'UE la concessione di aiuti di Stato è in linea di principio vietata, ma esistono numerose eccezioni e dispense. A ciò si aggiungono determinati valori soglia. L'ordinamento economico svizzero si basa sulla libertà economica e sulla concorrenza. Il monitoraggio degli aiuti di Stato, che consente alle aziende svizzere di partecipare al mercato interno dell'UE a condizioni di concorrenza eque, è quindi anche nell'interesse della Svizzera. (Consiglio federale, scheda informativa sugli aiuti di Stato, 13.06.2025)

In merito alle domande 1 e 2: per la Svizzera, le norme sugli aiuti di Stato si applicano esclusivamente agli accordi che concedono alla Svizzera un accesso approfondito al mercato interno dell'UE, vale a dire l'accordo sui trasporti terrestri, l'accordo sul trasporto aereo e l'accordo sull'energia elettrica. Per quanto riguarda l'accordo sui trasporti terrestri è interessato esclusivamente il trasporto ferroviario transfrontaliero di merci e di persone; sono escluse le reti a scartamento metrico a sé stanti. Nel quadro dell'accordo sul trasporto aereo sono possibili contributi d'esercizio per aeroporti fino a 200 000 passeggeri all'anno, ragione per cui il Cantone dei Grigioni non è interessato dalle norme sugli aiuti di Stato previste dall'accordo sul trasporto aereo. Per quanto riguarda l'infrastruttura energetica, la Commissione europea ritiene che gli aiuti possano apportare benefici al mercato interno nella misura in cui contribuiscano a risolvere i fallimenti del mercato (Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022; 2022/C 80/01).

Stando al Consiglio federale, nell'UE gli aiuti di Stato possono essere concessi in larga misura senza verificare i singoli casi. Il 95 per cento degli aiuti notificati viene approvato. Questo dovrebbe quindi valere anche per la Svizzera. Inoltre, le autorità svizzere controllano il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (cosiddetto approccio a due pilastri). Secondo il Consiglio federale, a questo proposito le competenze dei Cantoni e la considerazione degli interessi pubblici locali sono salvaguardate. Tuttavia per Confederazione, Cantoni e comuni sono da attendersi spese supplementari a seguito dei nuovi compiti. Secondo il Governo, queste vanno limitate il più possibile.

In merito alla domanda 3: i Cantoni si sono espressi con forza nel quadro dell'elaborazione dei contratti a livello politico e tecnico, al fine di tutelare al meglio i propri interessi in relazione ai programmi di promozione. Il Governo ritiene che con il presente risultato questo obiettivo sia stato sostanzialmente raggiunto. Attualmente il Governo non individua alcuna necessità di adeguare la prassi di promozione cantonale o comunale in relazione agli investimenti in infrastrutture e turismo.

In merito alla domanda 4: il pacchetto di accordi Svizzera-UE introduce norme in materia di aiuti di Stato solo in tre accordi sul mercato interno: trasporti terrestri, trasporto aereo ed energia elettrica. Altri settori di sostegno, come la promozione regionale, della piazza economica o del turismo, non sono soggetti alle norme UE in materia di aiuti di Stato. Secondo il rapporto esplicativo, con gli accordi negoziati è previsto che la Svizzera abbia la possibilità di contribuire attivamente alla definizione del futuro quadro giuridico (cosiddetto decision shaping). Il monitoraggio degli aiuti di Stato svizzeri nei settori interessati deve essere garantito nel quadro di una propria procedura equivalente. Quest'ultima è stabilita nella nuova legge federale sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSaS), nel rispetto dell'ordinamento costituzionale svizzero nonché delle competenze dei Cantoni, dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dei tribunali svizzeri.



In nome del Governo

Il Presidente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Caduff".

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Spadin".

Daniel Spadin